

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore", abbreviato in CTS) e successive modifiche una Associazione di Promozione Sociale avente durata illimitata e la seguente denominazione "ASSOCIAZIONE GRUPPI MICOLOGICI TOSCANI APS" da ora in avanti denominata per brevità "A.G.M.T., con sede legale nel Comune di S. Croce sull'Arno (Pisa).

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 del CTS mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà:

a) coordinare e promuovere la collaborazione fra i Gruppi Micologici aderenti all'Associazione, nel rispetto della loro autonomia statutaria purché non in contrasto con le finalità perseguite dall'A.G.M.T.;

b) promuovere lo studio della micologia, la ricerca in campo micologico, la diffusione delle conoscenze sui funghi e sull'ambiente, la sensibilizzazione della pubblica opinione al rispetto della natura, anche tramite corsi didattici informativi e/o di formazione professionale, stampa di periodici e qualsiasi altra attività promozionale e divulgativa;

c) rappresentare i Gruppi Micologici Toscani presso la Regione Toscana, gli Enti pubblici e privati in genere e presso Associazioni e Gruppi Micologici nazionali ed internazionali;

d) favorire la partecipazione dei soci ad iniziative di ricerca, di sperimentazione e di formazione;

e) promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell'Associazione e realizzare ogni attività da considerarsi sussidiaria e meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali.

Tali attività possono essere svolte anche attraverso l'affiancamento ad Enti ed Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione e che operano nel campo culturale, scientifico, artistico e turistico, proponendo

iniziative promozionali ed editoriali, che contribuiscano allo sviluppo delle attività e della cultura in genere.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali. Per queste attività l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto.

L'Associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

L'Associazione è aperta a tutti i Gruppi Micologici aventi sede entro i confini territoriali della Regione Toscana, intendendosi per Gruppi Micologici, qualsiasi organismo, anche sotto forma di sezione micologica di organismo a più ampia vocazione, che, indipendentemente dalla sua natura giuridica, abbia per scopo esclusivo la promozione dello studio della micologia, la diffusione delle conoscenze sui funghi e sull'ambiente, la sensibilizzazione della pubblica opinione al rispetto della natura.

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di

Donato

Carlo

	Amministrazione una domanda che dovrà contenere:	
	l'indicazione della denominazione del Gruppo Micologico, sede legale codice fiscale e nome, cognome e dati anagrafici del Presidente, nonché i recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica e statuto del Gruppo;	
	la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.	
	L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo <i>criteri non discriminatori</i> , coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.	
	La deliberazione di ammissione deve essere <i>comunicata</i> all'interessato e <i>annotata</i> , a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.	
	L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la <i>deliberazione di rigetto</i> della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.	
	Lo status di associato ha carattere <i>permanente</i> e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.	
	ART. 4 (Diritti e obblighi dei Gruppi Micologici associati e dei loro iscritti)	
	I Gruppi Micologici associati ed i loro iscritti hanno il <i>diritto</i> di:	

4

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

I Gruppi Micologici associati ed i loro iscritti hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

-Il Gruppo Micologico che decide di associarsi acquisisce il diritto/dovere di utilizzare il simbolo dell'A.G.M.T. in occasione di tutte le proprie attività.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *recesso* o *esclusione*.

Il Gruppo Micologico associato, od un suo iscritto, che contravviene *gravemente* agli obblighi previsti nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere *escluso* mediante deliberazione con voto segreto dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà

presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* decorsi tre mesi dalla delibera di accoglimento emessa dall'Organo di Amministrazione.

I *diritti di partecipazione* all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'Associazione:

-l'Assemblea dei Soci;

-l'Organo di Amministrazione;

-l'Organo di Controllo, qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno;

ART. 7 (Assemblea)

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i Presidenti dei Gruppi Micologici associati e da un delegato nominato da ciascun Gruppo Micologico associato scelto tra i propri soci. Il Presidente di un Gruppo Micologico associato può essere sostituito da un suo delegato, purché anch'esso sia socio del medesimo Gruppo Micologico.

Hanno *diritto di voto* tutti i Gruppi Micologici che sono iscritti, da almeno

tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun Gruppo Micologico associato può esprimere fino a due *voti*.

Ciascun Gruppo Micologico associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da Presidente o delegato di un altro Gruppo associato, mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione, purché la persona fisica scelta sia socia anche del Gruppo delegante. Ogni persona fisica non può rappresentare in Assemblea più di due Gruppi associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, via mail, via whatsapp, via sms, od altra modalità telematica e con affissione in bacheca presso la sede legale dell'Associazione, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione da tenersi non prima di 24 ore della prima convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea al recapito comunicato dal Gruppo associato.

L'Assemblea si *riunisce* almeno tre volte l'anno di cui una per l'approvazione del bilancio di esercizio da convocarsi entro il 30 aprile di ogni anno.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati (Assemblea Straordinaria)

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

approva il *bilancio di esercizi*;

delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;

Stefano Fusi.

7
Ver

	delibera sulla <i>esclusione degli associati</i> ;	
	delibera sulle <i>modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto</i> ;	
	approva l'eventuale <i>regolamento dei lavori assembleari</i> ;	
	delibera lo <i>scioglimento</i> ;	
	delibera la <i>trasformazione, fusione o scissione</i> dell'Associazione;	
	delibera sugli <i>altri oggetti</i> attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.	
	Prima di ogni riunione i presenti nominano il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea, seguendo per quanto possibile il criterio dell'alternanza tra i partecipanti, che rimarranno in carica per tutta la seduta per curare la direzione e la verbalizzazione della riunione, nonché la convocazione della riunione successiva.	
	L'Assemblea è validamente costituita in <i>prima convocazione</i> con la presenza di almeno la metà dei Gruppi associati, in proprio o per delega, e in <i>seconda convocazione</i> con la presenza di almeno un terzo dei Gruppi associati, in proprio o per delega.	
	L'Assemblea <i>delibera</i> a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.	
	L'Assemblea può essere svolta anche in videoconferenza con l'ausilio di piattaforme o applicazioni dedicate, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.	
	Assemblea Straordinaria:	
	Per <i>modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto</i> occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei Gruppi associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
		8

Per deliberare lo *scioglimento dell'Associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei Gruppi associati.

All'Assemblea dei Soci partecipa, senza però avere diritto di voto, il Presidente dell'A.G.M.T. in rappresentanza dell'Organo di amministrazione.

ART. 8 (L'Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo Organo:

- nominare le cariche sociali scelte tra i propri componenti;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- deliberare sulle iniziative scientifiche proposte;
- nominare i membri della Segreteria Scientifica;

L'Organo di Amministrazione è *formato* da 7 (sette) componenti eletti dall'Assemblea per la *durata* di 3 (tre) anni e sono *rieleggibili*. Qualora i Gruppi associati siano pari o superiori a 28 i componenti eletti diverranno 9 (nove).

Gli amministratori sono eletti tra le persone fisiche iscritte nell'elenco dei soci dei Gruppi associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Successivamente alla loro elezione, gli amministratori rappresentano esclusivamente l'A.G.M.T. a prescindere dal loro Gruppo associato di appartenenza.

Possono essere eletti nell'Organo di Amministrazione anche coloro che ricoprono la carica di Presidente in un Gruppo Micologico associato, in questo caso la persona fisica dovrà astenersi dall'esprimere il proprio voto, sia in Assemblea che nelle riunioni dell'Organo di Amministrazione, tutte le volte che la votazione avrà ad oggetto un potenziale conflitto di interessi con la carica di amministratore o con la carica di Presidente del Gruppo associato.

Qualora venga a mancare per qualsiasi ragione un amministratore, subentrerà al suo posto il primo dei non eletti o, qualora ciò non fosse possibile, si procederà ad una nuova elezione; tuttavia l'amministratore subentrato, anche se eletto, rimarrà in carica solamente per il periodo che residua alla scadenza naturale dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Coordinatore Scientifico.

L'Organo di Amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente varrà doppio.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Organi Sociali)

Sono Organi Sociali il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Coordinatore Scientifico, ed in quanto tali fanno parte dell'Organo di Amministrazione e quindi soggetti alle norme sul conflitto di interessi previste dall'art. 27 del CTS.

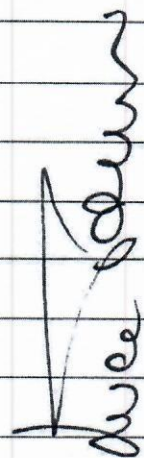
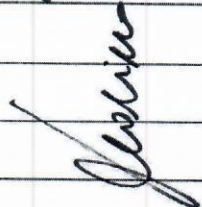
Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dalla maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica tre anni* e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno due mesi prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Organo di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive ricevute dall'Assemblea Soci e dal Consiglio di Amministrazione, riferendo all'Assemblea ed all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.



Il *Vicepresidente* è eletto dall'Organo di Amministrazione a maggioranza dei presenti e rimane in carica per tre anni, sostituendo il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario è eletto dall'Organo di Amministrazione a maggioranza dei presenti e rimane in carica per tre anni.

Il Segretario cura, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; custodisce e aggiorna il registro dei soci; predispone l'ordine del giorno ed il verbale delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e ne cura il deposito presso la sede sociale; cura le comunicazioni interne ed esterne relative alla vita dell'Associazione; esegue gli incarichi a lui espressamente delegati dall'Organo di Amministrazione.

Il Tesoriere è eletto dall'Organo di Amministrazione a maggioranza dei presenti e rimane in carica per tre anni.

Il Tesoriere gestisce la cassa dell'Associazione e più in generale le disponibilità economiche dell'Associazione e, a tal fine, su delega dell'Organo di Amministrazione, può avere il potere di firma presso banche, poste ed istituti di credito.

Il Tesoriere inoltre cura la contabilità dell'Associazione e predispone il rendiconto economico e finanziario relativo a ciascun esercizio finanziario.

Il Coordinatore Scientifico è eletto dall'Organo di Amministrazione a maggioranza dei presenti e rimane in carica per tre anni.

Il Coordinatore Scientifico coordina tutta l'attività scientifica dell' A.G.M.T. riferendo sullo stato di avanzamento dei progetti deliberati dall'Organo di Amministrazione ed eseguiti tramite la Segreteria Scientifica.

Il Coordinatore Scientifico può conferire incarichi a particolari soggetti, anche estranei alla Segreteria Scientifica, per l'esecuzione di determinati progetti od operazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Organo di Amministrazione.

Art. 10 (Segreteria Scientifica)

La Segreteria Scientifica cura e promuove l'attività scientifica e culturale dell'Associazione secondo le direttive ricevute dall'Organo di Amministrazione tramite il Coordinatore Scientifico, suggerendo e realizzando le iniziative scientifiche che l'Organo di Amministrazione intende adottare per il raggiungimento delle finalità statutarie.

La Segreteria Scientifica gestisce e cura l'Erbario e la Biblioteca dell'Associazione, cura l'organizzazione di corsi, seminari, giornate micologiche, comitati scientifici ed ogni altra attività scientifica, oltre a curare le pubblicazioni dell'Associazione, il tutto sempre seguendo le direttive ricevute dall'Organo di Amministrazione.

La Segreteria Scientifica è composta da un numero variabile di componenti, nominati dall'Organo di Amministrazione a seguito di espressa richiesta del proponente. In caso di rifiuto della domanda, il candidato potrà chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei Soci nella prima riunione utile.

Il funzionamento e la struttura operativa della Segreteria Scientifica sono demandati ad un Regolamento approvato dall'Organo di Amministrazione.

ART. 11 (Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

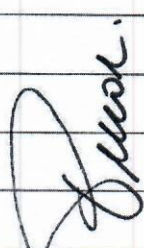
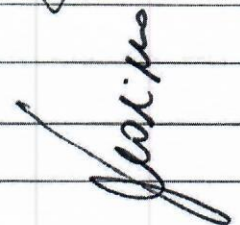
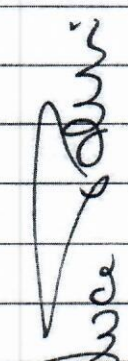
L'Organo di Controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

	Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è <i>utilizzato</i> per lo svolgimento delle <i>attività</i> statutarie ai <i>fini</i> dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)	
	Ai fini di cui al precedente art. 12, l'Associazione ha il <i>divieto di distribuire</i>, anche in modo <i>indiretto</i>, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	 
	ART. 14 (Risorse economiche)	
	L'Associazione può trarre le <i>risorse economiche</i>, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da <i>fonti diverse</i>, quali:	
	proventi derivanti dalle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto;	
	contributi da parte di Enti pubblici e privati;	
	donazioni, erogazioni e lasciti diversi;	
	proventi da attività di raccolta fondi;	
	rendite patrimoniali;	
	quote sociali;	
	quote straordinarie;	
	attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.	
	ART. 15 (Bilancio di esercizio)	
	L'Associazione deve redigere il <i>bilancio di esercizio</i> annuale e con	
		15

decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di Amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di Amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 (Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;

registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di Amministrazione*, tenuto a cura dello stesso Organo;

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di Controllo*, tenuto a cura dello stesso Organo, qualora sia stato costituito;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono, quando costituiti.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi, previa domanda all'Organo di Amministrazione.

ART. 17 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

have said

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'Associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Esonero da responsabilità)

L'iscrizione del Socio all'A.G.M.T. comporta espressamente l'esonero dell'Associazione, nonché dei membri facenti parte dell'Organo di Amministrazione, da qualsiasi responsabilità per infortuni o per danni a persone o cose che dovessero prodursi prima, durante e dopo ogni attività o manifestazione sociale.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

